



FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Polizza Auto

Convenzione Toyota



Direct Line Insurance SpA – Piazza Monte Titano, 10 – 20132 Milano

Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



Copyright © 2010 Direct Line Insurance S.p.A.

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'Art 185 D.Lgs. n. 209/2005

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte
- 3.1 Responsabilità civile auto
- 3.2 Clausola Bonus Protetto

Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato

Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza

GARANZIE ACCESSORIE

- 3.3 Infortuni del conducente
- 3.4 Tutela Giudiziaria
- 3.5 Assistenza
4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto
5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
6. Premi
7. Informativa in corso di contratto
8. Attestato sullo stato del rischio – classe di merito
9. Recesso: clausola di ripensamento
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
11. Regime Fiscale

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Procedura per il risarcimento del danno
13. Incidenti stradali con controparti estere
14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro.
15. Diritto d'accesso agli atti d'impresa
16. Reclami

GLOSSARIO



NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'Art 185 D.Lgs. n.209/2005

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Direct Line Insurance S.p.A. fa parte della divisione assicurativa di RBS; è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell' 11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese ISVAP e ne è soggetta a controllo.

Sede legale: Piazza Monte Titano, 10, 20132 Milano, Italia
Website: www.directline.it
Recapito Telefonico: 02.21092.300

La gestione dei sinistri ha sede operativa in via Fratelli Gracchi 30/32, 20092 Cinisello Balsamo, Milano, Italia.
Il suo rappresentante è il Dott. Leonardo Martinelli

Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.
In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del contraente.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato nel 2009, è pari ad Euro 85.570.445 di cui:
Capitale Sociale interamente versato: Euro 25.823.000
Altre Riserve Patrimoniali: Euro 59.747.445

L'indice di Solvibilità di Direct Line Insurance S.p.A., calcolato come rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dall'attuale normativa, al 31 Dicembre 2009 risulta pari al 167.1% (data ultimo bilancio).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La polizza Direct Line ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo, pertanto non necessita di disdetta. L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza.

Direct Line tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza nel caso in cui:

- il Contraente non abbia precedentemente manifestato la volontà di non accettare la proposta di rinnovo;
- il Contraente non abbia nel frattempo stipulato una nuova polizza con altra Compagnia di Assicurazione;
- non si sia provveduto al pagamento del premio della proposta di rinnovo entro lo stesso periodo;
- il veicolo non sia stato oggetto di furto.

3. Coperture assicurative offerte

Il Contratto è stipulato in forma tariffaria Bonus/Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione. È inoltre possibile assicurarsi nella forma tariffaria "Bonus/Malus" con una franchigia assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato sulla scheda di polizza.

Il Contraente, l'assicurato e il proprietario sono tenuti in solido a rimborsare a Direct Line l'importo del risarcimento rientrando nei limiti della franchigia.

La relativa disciplina è descritta nell'Allegato 1 delle Condizioni di assicurazione.

Tutte le coperture assicurative offerte e di seguito descritte, sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, fino al concorrere dei massimali pattuiti, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia, indicati sulla Scheda di Polizza.

Il massimale è la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia e/o la prestazione prevista viene prestata.

Lo scoperto è una somma, espressa in percentuale, definibile solo dopo la quantificazione del danno:

esempio:
ammontare del danno €1.000, scoperto 10%
il rimborso sarà pari ad €900, ovvero l'ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto

La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro, rimane a carico dell'assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno:

esempio:
ammontare del danno €1.000, franchigia €258
il rimborso sarà pari €742, ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia

Il comportamento di franchigia e scoperto è identico per tutte le garanzie che prevedono la loro applicazione.

3.1 Responsabilità civile auto

Direct Line si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, dalla circolazione del veicolo descritto nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.

Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese all'atto della stipula del contratto hanno la massima importanza e in caso di errata indicazione possono comportare, in caso di sinistro, il diritto per Direct Line di esercitare azione di rivalsa nei confronti del Contraente.

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
- d) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
- e) se il conducente è di età inferiore a 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni, Direct Line eserciterà il diritto di rivalsa per le

somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'impugnabilità di eccezioni prevista dalla citata norma. Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, Direct Line limiterà la rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente al 10% del danno con un massimo di €2.500,00.

AVVERTENZE:

per ulteriori approfondimenti sulla copertura assicurativa R.C.auto, vedi capitolo 1 - "Norme Generali" e capitolo 2 "Responsabilità Civile Auto" delle Condizioni di assicurazione.

3.2 Clausola Bonus Protetto

Con la clausola Bonus protetto viene esclusa ogni penalizzazione economica conseguente al pagamento del primo sinistro (con responsabilità paritaria o principale del conducente) avvenuto durante il periodo di validità del contratto

ESCLUSIONI:

la garanzia non è operante nel caso in cui il primo sinistro sia stato oggetto di segnalazione antifrode.

AVVERTENZE:

per ulteriori approfondimenti sulla clausola Bonus protetto, vedi Capitolo 2 "Responsabilità Civile auto", "Responsabilità civile auto" delle Condizioni di assicurazione.

GARANZIE ACCESSORIE

3.3 Infortuni del conducente

La garanzia Infortuni del Conducente copre gli infortuni che determinano la morte o l'invalidità permanente del conducente del veicolo.

ESCLUSIONI:

sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni subiti dal conducente:

- a) non abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore;
- b) di età inferiore ai 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza;
- c) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata ai sensi della vigente legge a svolgere funzioni di istruttore;
- d) che si trovi:
 - in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente
 - sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
- e) in conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se l'utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;
- f) a seguito di partecipazione a imprese temerarie;
- g) durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
- h) in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto;
- i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque infortunio, controllo o meno – di energia nucleare;
- j) in caso di suicidio o tentato suicidio;

k) in fase di salita e discesa dalla vettura;
l) se l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 5% del totale.

LIMITAZIONI:

Se l'invalidità permanente risulta superiore al 5%, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 5% si intende ridotta al 3% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

3.4 Tutela Giudiziaria

La garanzia Tutela Giudiziaria è una copertura che interviene in caso di contenzioso legale per incidenti automobilistici. Nel caso in cui la gestione del sinistro non avvenga attraverso l'indennizzo diretto, la garanzia mette a disposizione un legale per gestire la richiesta di rimborso. In caso si volesse scegliere un avvocato di fiducia, la Tutela Giudiziaria copre le spese legali sostenute.

La gestione sinistri della presente garanzia è affidata a: Società ARAG Assicurazioni S.p.A con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, - 37135 Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

telefono centralino: 045.8290411
fax per l'invio di nuove denunce di sinistro: 045.8290557
fax per invio della documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449

ESCLUSIONI:

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al d.lgs. 209/2005 e successive modifiche;
- i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- k) nei casi di controversie con la Società o ARAG;
- l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura "Procedura di risarcimento diretto" Art. 149 Codice delle Assicurazioni.

3.5 Assistenza

La garanzia Assistenza prevede: tre interventi annui di assistenza, le eventuali spese di rientro o albergo e i costi per il recupero del veicolo, l'invio dei pezzi di ricambio, il rientro dei passeggeri, un veicolo sostitutivo ecc.



Le prestazioni di assistenza fornite 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, da medici, tecnici ed operatori, sono affidate a: ACI Global S.p.A. con sede Sociale in Roma, Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a e sede secondaria in Milano, Viale Sarca 336.

ESCLUSIONI:

-operanti per le prestazioni tecniche al veicolo

Dalla garanzia al veicolo sono esclusi:

a) gli autoveicoli elettrici con l'alimentazione di tipo elettrica (a batteria);

b) gli eventi derivanti da: gare automobilistiche competitive e relative prove e allenamenti, per guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) atti dolosi e di pura temerarietà dell'Assicurato;

d) i danni provocati dall'uso improprio dell'autoveicolo;

e) i danni provocati da abuso di alcool, psicofarmaci ad uso non terapeutico, stupefacenti ed allucinogeni;

f) danni causati qualora alla guida dell'autoveicolo sia un conducente non autorizzato o un conducente sprovvisto di patente di guida;

g) danni provocati da suicidio o tentato suicidio.

Non sono considerati guasto: gli immobilizzi dell'autoveicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;

h) le richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per prestazioni usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa.

i) il servizio non include eventuali danni alle merci trasportate a bordo dei veicoli o perdite pecuniarie eventualmente conseguenti a un evento.

- operanti per le prestazioni sanitarie alla persona

Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l'intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa, sono esclusi i rischi causati da:

j) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;

k) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;

l) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

m) intossicazioni per abuso di alcolici e di psicofarmaci e per l'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;

n) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato o conseguenti ad atti dolosi dello stesso, ivi compresi il suicidio e il tentato suicidio;

o) malattie preesistenti nonché malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi;

p) infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere e dalla partecipazione a gare o corse motoristiche e alle prove e allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;

q) infortuni derivanti dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o con idrosci e uso di guidoslitte.

AVVERTENZE PER LA SEZIONE GARANZIE ACCESSORIE:

per ulteriori approfondimenti sulle garanzie della presente sezione, vedi Capitolo 3 "Infortuni del conducente", Capitolo 4 "Tutela giudiziaria" e Capitolo 5 "Assistenza" delle Condizioni di assicurazione.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto

In conformità a quanto previsto dall'Art 129 D.Lgs. n. 209/2005 sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal

conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi che lo stesso risulti responsabile del sinistro.

In tale ipotesi inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- 1 - il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- 2 - il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
- 3 - ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZE:

Le dichiarazioni rese all'atto della stipula del contratto hanno la massima importanza.

L'errata indicazione può comportare in caso di sinistro, il diritto per Direct Line di esercitare azione di rivalsa nei confronti del Contraente e di non rimborsare le prestazioni stabilite per le altre garanzie indicate in polizza.

Per approfondimenti sulle conseguenze derivanti da dichiarazioni false, inesatte o reticenti, si rimanda ai seguenti capitoli delle Condizioni di assicurazione:

- 1 – Norme Generali
- 2 – Responsabilità civile auto
- 3 – Infortuni del conducente
- 4 – Tutela giudiziaria
- 5 – Assistenza

6. Premi

Il pagamento del premio perfeziona il contratto d'assicurazione. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

Il pagamento avviene tramite la rete autorizzata dei dealer Toyota e può essere effettuato con le modalità previste da art 47 del Regolamento Isvap n°5 del 2006 o all'interno del piano di finanziamento

Le eventuali provvigioni saranno indicate nella Scheda di Polizza.

Al fine di ottenere una tariffa competitiva, il premio Direct Line viene elaborato raccogliendo una serie di informazioni. Questi parametri, inseriti sulla Scheda di Polizza concorrono alla definizione del premio personalizzato.

AVVERTENZE:

- Qualora il contratto assicurativo venga risolto, Direct Line, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alla Responsabilità civile auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Per ulteriori approfondimenti, vedi Capitolo 1 "Norme Generali" delle Condizioni di assicurazione.

- la vendita attraverso intermediari viene disciplinata dal Regolamento ISVAP n.5 del 16 ottobre 2006, in particolare vedi:

Art. 44, comma 2, lettera d):

(...) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevono esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall'articolo 47, comma 3, lettere a) e b), che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l'impresa e non ricevano denaro contante.

Art. 47, comma 3, lettere a) e b):

(...) Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

7. Informativa in corso di contratto

Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, Direct Line provvede ad inviare al cliente l'attestazione dello stato del rischio e la proposta di rinnovo.

Direct Line inoltre, si impegna senza costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo tempestivamente di ogni eventuale variazione peggiorativa alla classe CU.

8. Attestazione dello stato del rischio – classe di merito

La classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutte le attestazioni dello stato del rischio, consente al contraente/proprietario la comparazione delle varie proposte di contratti R.C. Auto.

L'attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.

Direct Line provvede all'invio dell'attestazione dello stato del rischio tramite posta, fax ed e-mail in funzione della modalità scelta dal contraente.

Il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Tuttavia ai sensi dell'Art 134 comma 3 del Codice delle assicurazioni, l'ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato;
- risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riattivazione;
- mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.

Ai sensi dell'Art 134 comma 1-bis del Codice delle assicurazioni, è possibile richiedere il duplicato dell'attestazione dello stato del rischio relativo all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso.

AVVERTENZE:

- In caso di acquisto di un ulteriore veicolo, per le informazioni relative alle agevolazioni previste dalla Legge Bersani, vedi Capitolo 1 "Norme Generali" delle Condizioni di assicurazione.
- Per le regole di evoluzione della classe, CU vedi Allegato 1 "Disciplina del Bonus/Malus" e Allegato 2 "Modifiche al contratto" delle Condizioni di assicurazione.

9. Recesso: clausola di ripensamento

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a Direct Line S.p.A Piazza Monte Titano, 10 – 20132 Milano, congiuntamente a certificato, contrassegno e carta verde originali, Scheda di Polizza e dichiarazione di non aver avuto sinistri nel periodo di validità del contratto. Alla ricezione di tali documenti Direct Line provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Qualora un sinistro si sia effettivamente verificato la clausola di ripensamento non sarà applicabile e nel caso di dichiarazione non veritiera, Direct Line si rinvierà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spesa effettuate. Il modulo da utilizzare in caso di recesso può essere scaricato dal sito internet www.directline.it.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato, si prescriverà nel termine più lungo eventualmente previsto dalla norma penale.

11. Regime Fiscale

Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:

GARANZIE	IMPOSTE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	*23.00%
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	2.50%
TUTELA GIUDIZIARIA	12.50%
ASSISTENZA	10.00%

* comprensivo del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) del 10.50%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Direct Line si avvale di una capillare rete di periti, carrozzerie e medici legali, in grado di garantire la massima efficienza e rapidità nella liquidazione del danno e di coprire l'intero territorio italiano. In caso di sinistro è inoltre possibile usufruire del servizio di Pronta liquidazione, delle Carrozzerie Convenzionate, della "Carrozzeria a domicilio" e del "Drive-in".

AVVERTENZE:

in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, il legislatore a tutela del danneggiato ha istituito presso CONSAP S.p.A – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - il "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

La richiesta di risarcimento andrà rivolta al Fondo per tutti i casi previsti dagli artt. 283 ss del Codice delle assicurazioni.

12. Procedura per il risarcimento del danno

I termini per la liquidazione o il pagamento dei danni sono quelli previsti dalla normativa vigente.

AVVERTENZE: Termini per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro, Direct Line deve essere prontamente avvisata (entro 3 giorni dell'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza) mediante comunicazione telefonica al Servizio Sinistri Direct Line al numero 848.88.22.80 (0039.02.66079014 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare) per denunciare l'accaduto e per ricevere assistenza sulla successiva procedura di liquidazione del danno; nel corso della denuncia telefonica verranno altresì indicati i documenti necessari da inviare a Direct Line. La denuncia telefonica assolve all'obbligo di informare la compagnia dell'avvenuto sinistro.

Nel caso di impossibilità, il cliente deve inviare comunicazione scritta a Direct Line, utilizzando la busta Servizio Sinistri ricevuta con i documenti di polizza, o al seguente indirizzo: Direct Line S.p.A, via Fratelli Gracchi 30/32, 20092 Cinisello Balsamo (MI).

In caso di sinistro da circolazione.

Il Modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente) va comunque sempre compilato, anche se non firmato dalla controparte, al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e



dati anagrafici dei rispettivi conducenti ed estremi delle coperture assicurative.

Sulla copertina del Modulo sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e le istruzioni da seguire sul luogo del sinistro.

Durante la denuncia telefonica verranno illustrate le modalità di invio di questo e di ogni altro documento alla compagnia. Il danneggiato può formulare formale richiesta risarcitoria del danno. Le formalità proprie della richiesta risarcitoria sono indicate all'art. 148 (procedura di risarcimento) e all'art 149 (risarcimento diretto) del Codice delle Assicurazioni e sono reperibili anche sul sito internet www.directline.it nella sezione "sinistri". Sul sito sono altresì indicate le modalità di invio della richiesta risarcitoria e la relativa documentazione da allegare.

Una volta ricevuta la documentazione il sinistro potrà essere gestito tramite procedura di risarcimento diretto o tramite procedura ordinaria.

Risarcimento diretto o CARD: il danneggiato deve richiedere il risarcimento del danno direttamente a Direct Line in luogo dell'assicuratore del veicolo responsabile, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.
- i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia.
- qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.

Risarcimento ordinario: il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento del danno direttamente al danneggiante e alla sua Compagnia assicurativa.

AVVERTENZE:

In caso di sinistro inerente a garanzie dirette e per ulteriori informazioni sulle procedure liquidative, vedi Par. 12 "Procedura per il risarcimento del danno".

13. Incidenti stradali con controparti estere

Incidente attivo con controparte estera su suolo italiano

Dopo aver effettuato la denuncia telefonica secondo le modalità illustrate al Par. 12 "Procedura per il risarcimento del danno", l'assicurato dovrà inviare a U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39, 20145 Milano, una lettera raccomandata A/R allegando:

- richiesta danni
- modulo C.A.I. (se compilato)
- verbale delle Autorità

L' "U.C.I.", ente domiciliatario della controparte estera, si occuperà della scelta di un rappresentante nominato in Italia per la gestione della pratica di risarcimento. A carico di Direct Line, rimane la gestione e la liquidazione delle eventuali lesioni dei propri trasportati.

Incidente attivo con controparte estera (veicolo immatricolato in Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia) su suolo straniero facente parte del sistema Carta Verde.

Dopo aver effettuato la denuncia telefonica secondo le modalità illustrate al Par. 12 "Procedura per il risarcimento del danno", come previsto dalla direttiva CE 2000/26, l'assicurato dovrà inviare a ISVAP, tramite raccomandata A/R, fax o posta elettronica i seguenti documenti:

- richiesta danni
- modulo C.A.I. (se compilato)
- verbale delle Autorità

RECAPITI ISVAP: Via del Quirinale 21, 00187 Roma - fax 06.42133730 - posta elettronica centroinformazioni@isvap.it.

Presa visione della documentazione inviata, ISVAP individuerà il rappresentante nominato in Italia, che avrà il compito di gestire la pratica di risarcimento.

Incidente attivo con controparte estera (veicolo immatricolato in paese non facente parte dell'Unione Europea) avvenuto nel paese in cui è stato immatricolato il veicolo responsabile del sinistro.

Dopo aver effettuato la denuncia telefonica secondo le modalità illustrate al Par. 12 "Procedura per il risarcimento del danno", l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero.

(Esempio: Incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero).

Incidente attivo con controparte estera (veicolo immatricolato in paese non facente parte dell'Unione Europea) avvenuto in paese diverso da quello in cui è stato immatricolato il veicolo responsabile del sinistro

Dopo aver effettuato la denuncia telefonica secondo le modalità illustrate al Par. 12 "Procedura per il risarcimento del danno", l'assicurato dovrà inviare richiesta di risarcimento al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde.

(Esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro.

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive del Bonus/Malus, offrendo a Direct Line, all'atto della scadenza del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti.

Per conoscere l'importo del rimborso del sinistro il Contraente potrà contattare il Servizio Sinistri Direct Line al numero 848.80.22.80 che provvederà:

- in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria, a comunicare direttamente al Contraente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Direct Line
 - in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, ad effettuare contestuale richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.
- A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà a inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l'importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a Consap S.p.A.

La richiesta alla Stanza di Compensazione potrà altresì essere effettuata direttamente dal Contraente ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. - Stanza di compensazione via Yser, 14 - 00198 Roma; telefono: 06.85796530; Fax: 06.85796546/547; sito internet: www.consap.it; indirizzo di posta elettronica: rimborstanza@consap.it

15. Diritto d'accesso agli atti d'impresa

Direct Line, ai sensi del decreto ministeriale n. 191/2008, provvede a gestire la richiesta di accesso agli atti d'impresa, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, inviando copia dei documenti tramite lettera raccomandata alla residenza del contraente/assicurato.

16. Reclami

Ricordiamo che è sempre consigliabile prima di inoltrare reclamo, rivolgersi direttamente alle strutture aziendali di riferimento:

- **Servizio Sinistri** (denuncia e informazioni)
- **Servizio Clienti** (assistenza post stipula e modifiche di polizza)
- **Servizio Rinnovi** (assistenza per rinnovo della polizza)

disponibili al numero 848.80.22.80

Di seguito si riporta la procedura da seguire per l'inoltro dei reclami.

In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri i Clienti Direct Line potranno rivolgersi all'**Ufficio Reclami** al numero 02/21092092 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, oppure scrivere a: Direct Line - Ufficio Reclami - Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano; fax 02/21725041; indirizzo e-mail reclami@directline.it, specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma fax 06.42.133.745/353, corredando l'esposto con nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e copia dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Successivamente l'ISVAP, ricevuto il reclamo, avvia l'attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 90 giorni; acquisisce notizie se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono fornire riscontro entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

L'Isvap può chiedere all'impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante, trasmettendo copia della risposta all'Isvap.

Qualora la risposta fornita dall'impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l'ISVAP interviene fornendo una apposita informativa al reclamante a conclusione dell'attività istruttoria posta in essere. In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'impresa di fornire risposta al reclamante, l'ISVAP comunica l'esito dell'attività istruttoria entro il termine massimo di 120 giorni dalla data in cui ha ricevuto il reclamo. Il termine è sospeso nei periodi di tempo necessari ad acquisire informazioni o dati dalle imprese.

In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'ISVAP, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

L'Isvap riporta sul proprio sito internet (www.isvap.it) informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.



Direct Line è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Eventuali aggiornamenti o variazioni al presente Fascicolo informativo, verranno pubblicati sul sito internet www.directline.it.

Il rappresentante legale

James Brown
Amministratore Delegato



GLOSSARIO

Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini "tecnici" che compaiono all'interno della nota informativa e delle Condizioni di assicurazione.

Si rimanda al capitolo "Assistenza" delle condizioni di assicurazione, per le definizioni specifiche delle suddette coperture.

Accessori di serie

installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie.

Alienazione del veicolo

vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.

Apparecchi fonovisivi

radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Cod. Civ.

Assistenza

l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Azione del fulmine

l'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Beneficiario

la persona alla quale deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza in caso di morte dell'assicurato in conseguenza di infortunio.

Card

convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.

Classe di merito CU

E' la classe Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU). La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia, in occasione di ogni scadenza annuale.

Codice delle assicurazioni

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successivi regolamenti di esecuzione.

Contraente

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

Consap S.p.A

Concessionaria servizi assicurativi pubblici.

Degrado

la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

Denuncia sinistro

comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Direct Line.

Franchigia

La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro, rimane a carico dell'assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno.

Furto

Il reato previsto dall'Art.624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio

la combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente

qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi all'autoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzazione immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

Indennizzo

l'importo dovuto da Direct Line all'assicurato in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di assicurazione.

Infortunio

l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalidità Permanente

la perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

Massimale

Il massimale è la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia e/o la prestazione prevista viene prestata.

Opzionale

l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonovisivi e gli airbags.

Polizza

il documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato ed è costituito dalla Scheda di Polizza ed eventuali relative appendici, dal Certificato, dal Contrassegno, dalla Carta Verde e dal fascicolo informativo.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

l'importo complessivamente dovuto dal Contraente a Direct Line, determinato in funzione dei dati del contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.

Proprietario

l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Residenza

luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia.

Richiesta danni

comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art. 148 (procedura di risarcimento) e art 149 (risarcimento diretto) Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

Risarcimento

l'importo dovuto da Direct Line al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente da Direct Line invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile.

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

l'esercizio del diritto che Direct Line ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.

Scoperto

l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro o caso assicurativo

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

DIRECT LINE ASSICURAZIONI S.p.A.

Stanza di compensazione

ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla Card.

Surrogazione

il diritto che Direct Line ha di sostituirsi all'assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

Tutela Legale

l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, art. 163-164-173-174 e correlati.

Unico caso assicurativo

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Veicolo

il mezzo, ad uso privato, descritto nella Scheda di Polizza e identificato dal numero di targa.



Sommario Condizioni di Assicurazioni Auto

CAPITOLO 1 – NORME GENERALI

Informazioni relative al contratto

1.1 Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia

1.2 Conservazione della classe di merito maturata – Legge Bersani

1.3 Duplicato del Certificato e del Contrassegno

Gestione del contratto e condizioni generali

1.4 Invio documentazione e comunicazioni

1.5 Consegna e controllo documenti

1.6 Mancata consegna dei documenti o documenti non conformi

1.7 Dichiarazioni inesatte e reticenze

1.8 Aggravamento di rischio

1.9 Conducente di età inferiore a 26 anni

Modifiche al contratto

1.10 Adempimenti necessari

1.11 Sostituzione con un altro veicolo

1.12 Sospensione delle garanzie in corso di contratto

1.13 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato

1.14 Risoluzione del contratto

1.15 Obbligo distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde

1.16 Oneri fiscali e di legge

1.17 Rinvio alle norme di legge

CAPITOLO 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti

2.2 Estensione territoriale

2.3 Gestione delle vertenze

2.4 Clausola Bonus Protetto

CAPITOLO 3 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

3.1 Oggetto

3.2 Esclusioni

3.3 Rinuncia al diritto di surroga

3.4 Criteri di indennizzabilità

3.5 Indennizzo in caso di morte

3.6 Indennizzo in caso di invalidità permanente

3.7 Controversie – Arbitrato irrituale

CAPITOLO 4 - TUTELA GIUDIZIARIA

4.1 Oggetto dell'assicurazione

4.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

4.3 Insorgenza del caso assicurativo

4.4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

4.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

4.6 Gestione del caso assicurativo

4.7 Recupero di somme

4.8 Estensione territoriale

4.9 Assicurati

4.10 Prestazioni garantite

4.10.1 Pacchetto Base

4.11 Esclusioni

CAPITOLO 5 - ASSISTENZA

Definizioni

Condizioni generali di assicurazione

5.1 Oggetto

PACCHETTO DELUXE

5.1.1 Soccorso stradale

5.1.2 Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio

5.1.3 Spese di albergo

5.1.4 Recupero dell'autoveicolo riparato

5.1.5 Invio pezzi di ricambio

5.1.6 Rientro sanitario

5.1.7 Invio di un autista

5.1.8 Trasporto della salma

5.1.9 Rientro dei figli minori

5.1.10 Autoveicolo in sostituzione

5.1.11 Assistenza pratiche burocratiche per revoca o sospensione patente in Italia.

5.1.12 Informazioni traffico in Italia.

5.2 Esclusioni

5.3 Obblighi dell'Assicurato per usufruire della prestazione

5.4 Mancato utilizzo delle prestazioni

Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus

Disciplina del Bonus/Malus con franchigia

Allegato 2 – Modifiche al contratto

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO

13 del D. Lgs. n. 196/03

1. Finalità del trattamento dei Dati

2. Modalità del trattamento dei Dati

3. Dati sensibili

4. Comunicazione dei Dati

5. Diritti dell'interessato

6. Conferimento dei Dati

Titolare del Trattamento

Lettera tipo richiesta di risarcimento diretto

Lettera tipo richiesta di risarcimento



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO

Le Condizioni di Assicurazione Auto Direct Line sono seguite dall'Informativa sul trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. n. 196/03.

Capitolo 1 – Norme Generali

Informazioni relative al contratto

1.1 Decorrenza e durata della copertura assicurativa

La polizza Direct Line ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo, pertanto non necessita di disdetta.

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sullo stesso

1.2 Conservazione della classe di merito maturata – Legge Bersani

In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Direct Line che il contratto sia reso valido per altro veicolo appartenente alla stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga invariato.

Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi.

In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente, sempre che il proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo contratto per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata.

In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa tipologia, da parte del medesimo proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), il nuovo contratto, ai sensi e alle condizioni previste dall'art 134 comma 4-bis del Codice delle assicurazioni, è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il proprietario/locatario (in caso di veicolo acquistato in Leasing) sia una persona fisica.

La documentazione da inviare per il riconoscimento della classe, è descritta nell'**Allegato 1**.

1.3 Duplicato del Certificato e del Contrassegno

Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati, persi, rubati o comunque siano venuti a mancare, Direct Line rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente. Direct Line si riserva la facoltà di richiedere, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

...

Si raccomanda l'uso dei presidi di sicurezza obbligatori (art. 171 e 172 del Codice della Strada).

Il mancato utilizzo di tali presidi determina:

• per i terzi trasportati lesionati, la possibile diminuzione del risarcimento di una percentuale che varia dal 20% al 30% a seconda del Tribunale di riferimento

• per il conducente lesionato, in caso di sinistro senza responsabilità, la possibile diminuzione del risarcimento di una percentuale che varia dal 20% al 30% a seconda del Tribunale di riferimento.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Gestione del contratto e condizioni generali

1.4 Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Direct Line in lingua italiana e possono essere trasmesse tramite posta elettronica o spedizione postale a seconda della modalità scelta dal contraente. Direct Line provvederà ad inviare la corrispondenza nella modalità prescelta obbligandosi a modificarla su semplice richiesta del contraente.

Certificato, Contrassegno e Carta verde originali, saranno inviati solo tramite posta.

1.5 Consegna e controllo documenti

Il Contraente, contestualmente alla stipula del contratto, deve inviare a Direct Line la seguente documentazione:

- Scheda di Polizza firmata
- attestazione dello stato del rischio originale
- copia del libretto di circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà

In alcuni particolari casi assicurativi, Direct Line si riserva di richiedere ulteriore documentazione, meglio descritta nell'**Allegato 1**.

1.6 Mancata consegna dei documenti o documenti non conformi

Nel caso in cui il Contraente non provveda a inviare a Direct Line la documentazione prevista, il contratto, decorsi novanta giorni dalla stipula, sarà assegnato alla classe 18 di Bonus/Malus con contestuale modifica del premio.

Qualora, in sede di verifica, i documenti riportassero dei dati difforni dalle dichiarazioni rese dal Contraente al momento della stipula del contratto, Direct Line, fermo restando il proprio diritto di eventualmente impugnare il contratto o di recedervi ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ., potrà emettere un'appendice integrativa di polizza. In tal caso, ai sensi del Regolamento Isvap n.4 del 9 agosto del 2006, saranno dovute le eventuali differenze di premio.

Il mancato pagamento dell'integrazione del premio eventualmente dovuta sarà considerata, ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ., motivo di sospensione della copertura.

1.7 Dichiarazioni inesatte e reticenze

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione delle condizioni di assumibilità, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, accettato con il versamento del premio, il pagamento del danno, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Cod. Civ.:

- non è dovuto in caso di dolo;
- è dovuto, in mancanza di dolo, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.

Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Direct Line, ai sensi dell'art 144 del Codice delle assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.

In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difficoltà riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di Direct Line, a mezzo di comunicazione raccomandata da inviarsi con un preavviso di 15 giorni.

In tutti i casi di annullamento, recesso e/o risoluzione del contratto, il Contraente è tenuto alla restituzione del Certificato, Contrassegno e Carta verde originali, dietro semplice richiesta di Direct Line.

1.8 Aggravamento di rischio

Per l'intera durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare a Direct Line qualsiasi variazione dei dati che

possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. In caso di mancata comunicazione di una variazione che comporta un aggravamento del rischio le somme dovute in caso di sinistro potranno essere ridotte o negate in conformità a quanto stabilito dall'art. 1898 Cod.civ.

In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Direct Line, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.

1.9 Conducente di età inferiore a 26 anni

La Copertura Responsabilità Civile Auto si applica nei casi in cui alla guida del veicolo vi sia un conducente di età maggiore a 26 anni. Il Contraente potrà comunque estendere la copertura a uno o massimo due conducenti di età inferiore a 26 anni, dichiarandone le generalità al momento del preventivo, oppure richiedere che la copertura non abbia limitazioni.

Nessun risarcimento sarà dovuto se al momento del sinistro il veicolo risultasse guidato da un conducente di età inferiore a 26 anni non dichiarato in contratto, salvo il caso in cui le coperture siano prestate senza limitazioni di guida.

Direct Line potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa e/o surroga, ai sensi dell'Art 144 del Codice delle Assicurazioni, per ogni somma che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni relative al difetto di copertura.

Direct Line non eserciterà il diritto di rivalsa, nel caso in cui il veicolo al momento del sinistro, sia guidato, per ragioni di servizio, da un addetto alla riparazione del veicolo stesso e nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante, oppure in caso di stato di necessità adeguatamente documentato.

Modifiche al contratto

1.10 Adempimenti necessari

Il Contraente può apportare delle modifiche al contratto alle seguenti condizioni:

- deve aver già inviato i documenti richiesti al par 1.5
- deve aver già effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti

Le modalità con le quali il Contraente può apportare le modifiche sono illustrate nella tabella di cui all'**Allegato 2**.

1.11 Sostituzione con un altro veicolo

Ferme le condizioni indicate al par. 1.2 "Conservazione della classe di merito maturata – Legge Bersani", il Contraente può, in corso di contratto, sostituire il veicolo assicurato con conseguente conguaglio del premio, mantenendo la classe di merito maturata.

Direct Line invierà i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto originario.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, il contrassegno e la carta verde del veicolo precedentemente assicurato.

Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia, il contratto verrà assegnato alla classe di merito di Bonus/Malus 14.

1.12 Sospensione delle garanzie in corso di contratto

Il Contraente può sospendere le garanzie in corso di contratto. La scadenza del contratto verrà prorogata per un periodo pari a quello della sospensione solo nel caso in cui la stessa abbia avuto durata pari o superiore a 61 giorni.

La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui il certificato, il contrassegno e la carta verde originali vengono restituiti a Direct Line, fa fede la data di spedizione indicata sul timbro postale.

La riattivazione del contratto avviene a richiesta del Contraente e può essere richiesta anche per altro veicolo, fermo quanto disposto dal par. 1.2 "Conservazione della classe di merito maturata – Legge Bersani". La riattivazione prevede l'emissione dei nuovi documenti. Per tutta la durata della sospensione

rimane sospeso anche il periodo di osservazione relativo alle regole evolutive del Bonus/Malus che riprende a decorrere dal momento della riattivazione stessa.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue.

Non è consentita la sospensione per i contratti vincolati a seguito di leasing salvo autorizzazione della società vincolataria.

1.13 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, il Contraente può decidere di cedere anche il contratto. In tal caso Direct Line prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per assicurare lo stesso veicolo, il nuovo proprietario del veicolo dovrà stipulare un nuovo contratto a cui verrà applicata la classe di merito 14.

Il Contraente cedente è tenuto a distruggere il certificato, il contrassegno e la carta verde in suo possesso.

Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del veicolo assicurato non comporti la cessione del contratto Direct Line provvederà ad aggiornare il contratto inserendo i dati del nuovo proprietario ed assegnando la classe di merito 14.

1.14 Risoluzione del contratto

Il contratto può essere risolto:

- su richiesta del Contraente, in caso di cessazione del rischio (vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo).

Il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato.

- in caso di furto.

Il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle autorità competenti

- in caso di consenso tra Direct Line ed il Contraente.

Il contratto è risolto in assenza di sinistri di qualsiasi tipo e dalla data di restituzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde originali a Direct Line.

In tutti le ipotesi sopra indicate, Direct Line, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale.

Fatto salvo il caso di furto e nel caso in cui non sia prevista la restituzione della documentazione originale, **il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, il contrassegno e la carta verde in suo possesso.**

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nel caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a restituire a Direct Line il documento relativo alla consegna in conto vendita allegando ad esso:

- dichiarazione attestante la distruzione di Certificato di assicurazione, Contrassegno e Carta Verde originali;

oppure

- Certificato di assicurazione, Contrassegno e Carta Verde originali.

Il rimborso del premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto sarà calcolato dal momento della consegna in conto vendita del veicolo e verrà effettuato solamente alla ricezione di tutta la documentazione richiesta.

1.15 Obbligo distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde

La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distruzione di certificato, contrassegno e carta verde.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente



pagato da Direct Line ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Disposizioni di legge

1.16 Oneri fiscali e di legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.17 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Capitolo 2 - Responsabilità civile auto

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia R.C.Auto nella Nota Informativa al Par.3.1.

2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti

• Responsabilità civile trasportati

Direct Line copre la responsabilità civile dei trasportati nel caso essi cagionino involontariamente danni a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria.

• Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita

Direct Line, in parziale deroga di quanto già disposto sulla garanzia R.C. Auto nella nota informativa (Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato, lett. a) rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia, qualora il conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di:

- ✓ rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro tre mesi dalla data del sinistro.
- ✓ effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro tre mesi dalla data del sinistro

• Traino rimorchio

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato.

2.2 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e dell'Andorra. L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

2.3 Gestione delle vertenze

Fino a quando ne ha interesse, Direct Line assume a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Direct Line non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali

o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI E GARANZIE PARTICOLARI DEL CONTRATTO R.C.AUTO (APPLICABILI ED OPERANTI SOLO SE E IN QUANTO RICHIAMATE NEL TESTO DELLA SCHEDA DI POLIZZA)

2.4 Clausola Bonus Protetto

Oggetto

In deroga alle regole evolutive di cui all'Allegato 1 delle Condizioni di assicurazione, viene esclusa ogni penalizzazione economica conseguente al pagamento del primo sinistro (con responsabilità paritaria o principale del conducente) avvenuta durante il periodo di validità del contratto. Pertanto, in assenza di ulteriori sinistri nel corso di tale periodo, sarà mantenuta la stessa classe di merito Direct Line, senza applicazione del malus, ed il nuovo contratto verrà assegnato alla medesima classe Direct Line del precedente. Ove invece risultino nuovi sinistri, le ordinarie regole evolutive verranno applicate senza tener conto del primo sinistro.

La classe CU sarà comunque soggetta alle penalizzazioni previste dalla normativa vigente (vedi **Allegato 1**)

Esclusioni

La garanzia non è operante nel caso in cui il primo sinistro sia stato oggetto di segnalazione antifrode.

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e sono prestate con l'applicazione, per ciascun sinistro, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia pattuiti ed indicati sulla Scheda di Polizza.

Il presente capitolo integra quanto già disposto:

- sulle procedure liquidative nella Nota Informativa ai Par. 12 e 13

Capitolo 3 – Infortuni del conducente

La garanzia della presente sezione è operante solo se richiamata sulla Scheda di Polizza ed è prestata per ciascun sinistro, fino al massimale indicato.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Infortuni del Conducente nella Nota Informativa al Par. 3.2.

3.1 Oggetto

Direct Line si obbliga, alle condizioni che seguono, a indennizzare l'assicurato per gli infortuni che determinino la morte o l'invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. L'assicurazione comprende anche gli infortuni:

- avvenuti in caso di fermata durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia;
- derivanti da imperizia o negligenza;
- subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.

3.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni subiti dal conducente:

- a) non abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore;**
- b) di età inferiore ai 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza;**
- c) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata ai sensi della vigente legge a svolgere funzioni di istruttore;**
- d) che si trovi:**
 - in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente

- sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
- e) in conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se l'utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;**
- f) a seguito di partecipazione a imprese temerarie;**
- g) durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove e allenamenti;**
- h) in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto;**
- i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque infortunio, controllato o meno – di energia nucleare;**
- j) in caso di suicidio o tentato suicidio;**
- k) in fase di salita e discesa dalla vettura;**
- l) se l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 5% del totale.**

3.3 Rinuncia al diritto di surroga

Direct Line rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 del Cod. Civ., verso i responsabili dell'infortunio.

3.4 Criteri di indennizzabilità

Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, come se l'evento avesse colpito un soggetto

fisicamente integro e sano. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti, concorrenti o sopravvenute all'infortunio.

3.5 Indennizzo in caso di morte

Direct Line corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali, se la morte si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno del sinistro. L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, il conducente muore, gli eredi del conducente non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per l'invalidità permanente. **Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.**

3.6 Indennizzo in caso di invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato in base alle percentuali contenute nella seguente tabella ANIA.

MENOMAZIONI	% invalidità permanente		
	Arto dominante		Arto non dominante
Perdita della facoltà visiva di un occhio		25	
Cecità completa bilaterale		100	
Sordità completa monolaterale		10	
Sordità completa bilaterale		40	
Perdita completa della voce		30	
Stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
Perdita di un rene		15	
Perdita della milza		8	
Perdita dell'arto superiore	70		60
Perdita dell'avambraccio o della mano	60		50
Perdita di tutte le dita di una mano	60		50
Perdita del pollice	18		16
Perdita dell'indice	14		12
Perdita del medio	8		6
Perdita dell'anulare	8		6
Perdita del mignolo	12		10
Perdita della falange ungueale del pollice	9		8
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano		1/3 del dito	
Perdita della coscia al di sopra della sua metà		70	
Perdita della coscia al di sotto della sua metà		60	
Perdita di tutta la gamba		50	
Perdita di un piede		40	
Perdita di un alluce		5	
Perdita di ogni altro dito del piede		1	
Anchilos dell'anca con arto in estensione e in posizione favorevole		35	
Anchilos del ginocchio in estensione completa o quasi		25	
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno		15	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale		12	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale		5	
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12 ^a vertebra dorsale		10	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare		10	
Esiti di frattura di una vertebra sacrale		3	
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente		5	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo		2	

Nei casi di menomazioni non considerate in tabella i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità

generica a un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella.



In caso di mancinismo Saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 5% del totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 5% si intende ridotta al 3% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

Qualora la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l'intera somma assicurata.

3.7 Controversie – Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente sono demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio consulente; la spesa del terzo arbitro è a carico di Direct Line e dell'assicurato in parti uguali.

Capitolo 4 - Tutela giudiziaria

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e fornite in base al pacchetto prescelto.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Tutela giudiziaria nella Nota Informativa al Par.3.3.

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata alla Società.

ARAG Assicurazioni S.p.A con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per l'invio di nuove denunce di sinistro: 045.8290557

fax per invio della documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449

4.1 Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del **massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi del Par. 4.6 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi del Par. 4.6 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del Par. 4.4 comma 3.

4.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

4.3 Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla **data della prima violazione**.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

• **Trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza nel caso di controversie contrattuali**

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del Par. 4.4, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che, nel momento della stipulazione dell'assicurazione, la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta dal Contraente.

5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

4.4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato **deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui

l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

4.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

4.6 Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del par. 4.4

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se **l'impugnazione presenta possibilità di successo**.

4. L'Assicurato **non può addvenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziale che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società o di ARAG.**

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società o ARAG.**

6. La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

La Società ed ARAG avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

4.7 Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. **Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

4.8 Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, la garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida la relativa assicurazione Responsabilità Civile Auto cui si riferisce.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

4.9 Assicurati

Le garanzie previste al Par. 4.1 – Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate:

- al **Proprietario**, al **Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al **Conducente autorizzato**, ai trasportati, per i casi assicurativi **connessi al veicolo indicato in polizza**.
- In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono



trasferite al nuovo veicolo. Il **Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono altresì in favore del **Contraente-Assicurato**, inteso come persona fisica, del **coniuge** e dei figli minori conviventi, quando questi **siano coinvolti in incidenti stradali**, in veste di pedoni, ciclisti, conducenti alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

4.10 Prestazioni garantite

4.10.1 Pacchetto Base

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza di € 7.000 per ogni sinistro senza limite per anno, l'onere delle spese di cui al Par. 4.1 per:

1) Sostenere la difesa in **procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni **connessi ad incidente stradale**.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

2) Il **recupero dei danni** a persone o cose, subiti per **fatti illeciti extracontrattuali** di terzi. **La copertura opera limitatamente ai danni per i quali è esclusa la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni.**

3) **Proporre opposizione**, in ogni ordine e grado, **avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**

4.11 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al d.lgs. 209/2005 e successive modifiche;
- i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove
- k) nei casi di controversie con la Società o ARAG;
- l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura "Procedura di risarcimento diretto" Art. 149 Codice delle Assicurazioni.



Capitolo 5 - Assistenza

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e fornite in base al pacchetto prescelto

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Assistenza nella Nota Informativa al Par. al 3.4.

DEFINIZIONI

Qui di seguito si trovano alcune definizioni dei principali termini "tecnici" che compaiono in questa sezione.

Assistenza

l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro

Guasto

qualsiasi danno improvviso ed imprevisto dell'autoveicolo che comporti l'immobilizzazione immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale. Sono considerati guasti quelli causati anche per negligenza dell'assicurato, quali l'esaurimento della batteria, la foratura dei pneumatici,

l'esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi dell'autoveicolo, il blocco della serratura. Non sono considerati guasto: gli immobilizzi dell'autoveicolo determinati da richiami sistematici della Casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Incidente

qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi all'autoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzazione immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

Istituto di cura

ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche per cure dietologiche ed estetiche, i gerontocomi e gli ospizi per anziani.

Struttura Organizzativa

La struttura di ACI Global S.p.A. costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'assicurato, ad organizzare ed erogare, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni di Assistenza previste in polizza.

Viaggio

qualsiasi trasferimento dell'Assicurato in Italia (inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino), ad oltre 50 Km dalla sua residenza o all'estero nei Paesi indicati nel paragrafo "Estensione territoriale"

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

5.1 Oggetto

La Società garantisce le prestazioni di Assistenza, in base al pacchetto di garanzie prescelto e richiamato sulla Scheda di Polizza, a favore degli assicurati.

PACCHETTO DELUXE

5.1.1 Soccorso stradale

La garanzia è prestata per non più di 3 interventi per anno assicurato e con un esborso massimo per evento di €154,94.

1. Riparazioni sul posto

A seguito di guasto all'autoveicolo, purché questo si trovi su strade aperte al traffico ragionevolmente raggiungibili dal mezzo di soccorso, la Società, tramite la Struttura

Organizzativa, procurerà all'Assicurato un mezzo di soccorso che potrà, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, risolvere la causa dell'immobilizzazione sul luogo mediante piccole riparazioni. **L'eventuale costo dei ricambi resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente al mezzo intervenuto.**

2. Traino

Qualora il mezzo di soccorso intervenuto non sia riuscito ad effettuare la riparazione sul posto, in caso di:

- incidente all'autoveicolo
 - guasto dell'autoveicolo,
 - ritrovamento del veicolo a seguito di furto
- la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, a trasportare l'autoveicolo fino all'officina della Rete di Assistenza più vicina al luogo dell'immobilizzazione con un massimale chilometrico di 80 Km andata e ritorno.

Qualora l'immobilizzazione avvenga all'estero, l'autoveicolo sarà trasportato all'officina della rete di assistenza oppure all'officina di competenza più vicina al luogo dell'immobilizzazione.

La presente prestazione non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero dell'autoveicolo fuori dalla sede stradale. In caso di trasporto dell'autoveicolo, gli Assicurati saranno messi nelle condizioni di raggiungere il centro da cui proviene il carro attrezzi oppure l'officina della rete di assistenza dove viene trasportato il veicolo, oppure un albergo, una stazione ferroviaria, di autobus od aeroportuale più vicina fino ad un massimo di 50 Km dal luogo dell'immobilizzazione utilizzando, se possibile, lo stesso mezzo che ha trasportato l'autoveicolo.

5.1.2 Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio

Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato, l'autoveicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà e terrà a proprio carico, fino a un massimo complessivo di € 516,46, le spese per il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla propria residenza oppure il proseguimento del viaggio fino alla destinazione originariamente programmata mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) o un altro mezzo concordato a seconda delle necessità.

5.1.3 Spese di albergo

Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato, l'autoveicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata e l'Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino ad un massimo di 2 giorni e con un massimo complessivo di €154,94.

5.1.4 Recupero dell'autoveicolo riparato

Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato, l'autoveicolo debba restare immobilizzato per oltre 24 ore e, nel caso in cui la Società, tramite la Struttura Organizzativa, abbia già provveduto a far rientrare l'Assicurato, la stessa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o in aereo (classe economica) fino ad un massimo di €258,23 per andare a recuperare l'autoveicolo riparato.

5.1.5 Invio pezzi di ricambio

Qualora in conseguenza di guasto o incidente avvenuti all'estero l'autoveicolo si trovi ivi ricoverato ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione ed indispensabili al suo funzionamento non possano essere reperiti sul posto la Società,

tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviargli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme che regolano il trasporto merci. **Restano a carico dell'Assicurato il costo dei ricambi e le spese doganali,** mentre le spese di ricerca e spedizione restano a carico della Società.

5.1.6 Rientro sanitario

Qualora l'Assicurato in viaggio venga colpito da infortunio da incidente in cui sia coinvolto l'autoveicolo assicurato e le sue condizioni siano tali che i medici della Struttura Organizzativa, d'intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla Struttura Organizzativa, ritengano necessario un suo trasferimento in un Istituto di cura prossimo alla sua residenza, allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia del paziente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, definirà le modalità del rientro e provvederà a:

- organizzare il rientro del paziente con il mezzo più idoneo tra: aereo sanitario, aereo di linea eventualmente barellato, treno/vagone letto, autoambulanza. Il trasferimento dell'Assicurato con aereo sanitario potrà aver luogo da tutti i Paesi europei e dai seguenti Paesi extraeuropei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia. Da tutti gli altri Paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato

• assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano sono a carico della Società. Qualora la Società, tramite la Struttura Organizzativa, abbia provveduto al rientro dell'Assicurato, avrà facoltà di chiedere a quest'ultimo il biglietto di viaggio non utilizzato.

Non danno luogo al trasferimento:

1. i casi in cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
2. gli infortuni o le malattie intervenute a seguito dell'infortunio che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto.

5.1.7 Invio di un autista

Qualora a seguito di un incidente in cui sia coinvolto l'autoveicolo assicurato, avvenuto ad oltre 50 Km dal luogo di residenza, l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure, ma solo all'estero, gli venga ritirata la patente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione un autista che provvederà a recuperare il veicolo e a consegnarlo alla residenza dell'Assicurato. **Restano comunque a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante, di pedaggio e di traghetto.**

5.1.8 Trasporto della salma

La Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell'Assicurato, deceduto a seguito di infortunio da incidente in cui sia coinvolto l'autoveicolo assicurato fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo a proprio carico fino alla concorrenza di €4.132,00 le relative spese di trasporto, **con esclusione delle spese relative all'eventuale recupero della salma e della cerimonia funebre.**

5.1.9 Rientro dei figli minori

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente in cui sia coinvolto l'autoveicolo assicurato avvenuto ad oltre 50 Km dal luogo di residenza, non sia in grado di prendersi cura di ragazzi minori di anni 18 in viaggio con lui e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di occuparsene, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invierà con costi a proprio carico (viaggio e retribuzione) un accompagnatore che conduca i minori al loro domicilio in Italia.

5.1.10 Autoveicolo in sostituzione

Qualora a seguito di:

- furto totale
 - guasto o incidente per cui sia stata richiesta e fornita la prestazione di Traino (par 6.1.1-2)
- l'autoveicolo risultasse immobilizzato e necessita di una riparazione di almeno 8 ore di manodopera, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, a seguito di contatto diretto da parte dell'Assicurato, metterà a disposizione e terrà a proprio carico le spese per un altro autoveicolo adibito ad uso privato, senza autista, di cilindrata pari a quella del veicolo dell'Assicurato con il massimo di 1600 cc, per un massimo di 7 giorni a chilometraggio illimitato, comprendente la copertura assicurativa obbligatoria Responsabilità Civile Auto, Kasco intesa come copertura integrativa CDW (eliminazione parziale franchigia Kasko) e Furto intesa come copertura integrativa TP (eliminazione parziale franchigia Furto).

Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese relative alle coperture assicurative facoltative diverse da quelle sopra indicate, le eventuali franchigie, le spese di carburante, di pedaggi e di traghetto.

Qualora l'Assicurato intendesse conservare l'autoveicolo in sostituzione per un periodo superiore a quello massimo indicato, **resterà a suo totale carico il costo relativo all'eccedenza di utilizzo oltre il massimo.**

L'autoveicolo in sostituzione è messo a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate;
- secondo le disponibilità ed alle Condizioni di assicurazione previste (potrà essere richiesto all'Assicurato un deposito cauzionale per le spese di carburante e, su eventuale richiesta, quest'ultimo dovrà esibire una carta di credito in corso di validità);
- presso le stazioni di noleggio di dette società;
- secondo gli orari di apertura delle stesse.

Nel caso in cui l'Assicurato decida di effettuare operazioni di manutenzione periodica (tagliandi) e/o ordinaria durante il periodo in cui vengono effettuate le necessarie riparazioni dell'autoveicolo, i tempi di effettuazione di tali operazioni non sono comunque cumulabili con quelli relativi all'evento che ha generato la riparazione stessa. L'Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire idonea documentazione attestante l'effettiva esistenza delle condizioni previste dalla prestazione.

5.1.11 Assistenza pratiche burocratiche per revoca o sospensione patente in Italia.

Qualora, a seguito di revoca o sospensione della patente di guida, l'Assicurato necessiti di istruire la procedura per il ricorso al provvedimento di revoca o sospensione, la Struttura Organizzativa provvederà ad espletare la relativa pratica tenendo a proprio carico il costo della stessa fino ad un massimo di €155,00 per evento. La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di due volte per anno assicurativo. **Sono escluse le ammende e le spese relative alle tasse ed imposte e bolli.**

5.1.12 Informazioni traffico in Italia.

Qualora l'Assicurato richieda informazioni relative a situazione della viabilità in Italia delle autostrade, tangenziali, bretelle, strade urbane ed extraurbane; segnalazioni di stazioni di servizio, autogrill, motel e di officine meccaniche in autostrada; la Struttura Organizzativa fornirà le informazioni richieste. Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì ai venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali.

5.2 Esclusioni

- operanti per le prestazioni tecniche al veicolo

Dalla garanzia al veicolo sono esclusi:

- a) gli autoveicoli elettrici con l'alimentazione di tipo elettrica (a batteria);
- b) gli eventi derivanti da: gare automobilistiche competitive e relative prove e allenamenti, per guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di



terrorismo, sabotaggio e vandalismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) atti dolosi e di pura temerarietà dell'Assicurato;

d) i danni provocati dall'uso improprio dell'autoveicolo;

e) i danni provocati da abuso di alcool, psicofarmaci ad uso non terapeutico, stupefacenti ed allucinogeni;

f) danni causati qualora alla guida dell'autoveicolo sia un conducente non autorizzato o un conducente sprovvisto di patente di guida;

g) danni provocati da suicidio o tentato suicidio. Non sono considerati guasto: gli immobilizzi dell'autoveicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;

h) le richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per prestazioni usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa.

i) il servizio non include eventuali danni alle merci trasportate a bordo dei veicoli o perdite pecuniarie eventualmente conseguenti a un evento.

- operanti per le prestazioni sanitarie alla persona

Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l'intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa, sono esclusi i rischi causati da:

j) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;

k) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;

l) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

m) intossicazioni per abuso di alcolici e di psicofarmaci e per l'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;

n) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato o conseguenti ad atti dolosi dello stesso, ivi compresi il suicidio e il tentato suicidio;

o) malattie preesistenti nonché malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi;

p) infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere e dalla partecipazione a gare o corse motoristiche e alle prove e allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;

q) infortuni derivanti dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o con idrosci e uso di guidosilite.

5.3 Obblighi dell'Assicurato per usufruire della prestazione

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Società ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile e secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Premesso che le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo né l'erogazione di prestazioni qualora l'Assicurato non si rivolga alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro (fatta eccezione per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore) di conseguenza resta inteso che, in caso di sinistro per ottenere la fornitura di prestazioni di assistenza, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare per telefono la Struttura Organizzativa al numero verde 800.00.22.77 (dall'Italia) o al numero nero +39.02.66.165.585 (dall'estero) e comunicare: le generalità complete dell'Assicurato ed un recapito telefonico;

l'indirizzo – anche temporaneo – ed il numero di telefono del luogo di chiamata;

la prestazione richiesta;

e fornire, su richiesta della Società o della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni.

Possono, inoltre, essere richieste all'Assicurato ulteriori informazioni. Una volta ricevute le informazioni di cui sopra, la Struttura Organizzativa si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle prestazioni e convaliderà il suo diritto ad usufruirne. Qualora emerga successivamente che la prestazione sia stata fornita a persona non avente diritto, la Società ha il diritto di recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle prestazioni.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Struttura Organizzativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate ritenute sufficienti dalla Società. L'Assicurato inoltre si obbliga a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

5.4. Mancato utilizzo delle prestazioni

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. L'Assicurazione vale per: Italia (inclusa San Marino e Città del Vaticano), Europa: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (incluso Principato di Monaco), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria, Serbia e Montenegro.

Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus

La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° Periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di premio.

Periodi successivi: hanno durata dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

All'atto della stipula del contratto la classe di merito viene assegnata in base alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella seguente tabella:

	Situazione veicolo / contrattuale	Classe CU di assegnazione	Documentazione da inviare
1	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.	<ul style="list-style-type: none">Attestazione dello stato del rischio;copia del Libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
2	Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata)	<ul style="list-style-type: none">Attestazione dello stato del rischio;copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
3	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma meno di 5 anni	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none">Attestazione dello stato del rischio;copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo ovverodocumento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo.
4	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione scaduta da oltre 5 anni	Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio è inferiore/uguale alla classe di merito 14 ovvero classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione se superiore	<ul style="list-style-type: none">Attestazione dello stato del rischio;copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto ovverodocumento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo.
5	Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.	<ul style="list-style-type: none">Attestazione dello stato del rischio;copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente;copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagniacopia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
6	Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata).	<ul style="list-style-type: none">Attestazione dello stato del rischio;copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente;copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata da precedente compagniacopia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
7	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA, ovvero oggetto di contratto ceduto	Classe di merito 14	<ul style="list-style-type: none">Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà, ovvero appendice di cessione contratto
8	Veicolo assicurato presso compagnia estera	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata) ovvero	<ul style="list-style-type: none">Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa;copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;



		Classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU	
9	Mancanza di attestazione o della documentazione specifica oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura sia avvenuta da oltre un anno oppure nei casi non espressamente indicati	Classe di merito 18	<ul style="list-style-type: none"> Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; <p>Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi.</p>
10	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso Direct Line	Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato	<ul style="list-style-type: none"> Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato ovvero, certificazione dello stato di famiglia
11	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso altra Compagnia	Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato	<ul style="list-style-type: none"> Originale del duplicato dell'attestazione dello stato del rischio rilasciato da precedente Compagnia per l'ultima annualità effettivamente conclusa; copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato ovvero, certificazione dello stato di famiglia
12	Veicolo già assicurato con contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) in scadenza	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> Attestazione dello stato del rischio; documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto; copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
13	Veicolo assicurato con contratto temporaneo	Classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato ovvero Classe di merito 14 se sul contratto non è indicata la classe CU di assegnazione	<ul style="list-style-type: none"> Copia del contratto temporaneo; copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
14	Recesso in seguito all'esercizio del diritto di ripensamento.	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.	<ul style="list-style-type: none"> Attestazione dello stato del rischio o dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante l'esercizio del diritto di ripensamento; copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
15	Risoluzione consensuale prima della scadenza annuale.	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.	<ul style="list-style-type: none"> Attestazione dello stato del rischio o dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione consensuale; copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;

16	Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio se i veicoli appartengono alla medesima tipologia ovvero Classe di merito 14 se i veicoli appartengono a tipologia diversa	<ul style="list-style-type: none"> Attestazione dello stato del rischio dichiarazione di aver alienato il veicolo indicato nell'attestazione dello stato del rischio ovvero documento attestante il trasferimento di proprietà/la cessazione del rischio del veicolo indicato sull'attestazione dello stato del rischio copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
17	Veicolo già assicurato con un'altra compagnia di assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio ovvero classe di merito risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore	<ul style="list-style-type: none"> Attestazione dello stato del rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa ovvero opportuna dichiarazione redatta dal Commissario Liquidatore attestante la classe CU copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.

Al fine di stabilire la classe di conversione universale denominata CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006, occorre:

- in primo luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull'attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.

- in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

n.b. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato).

Tabella di conversione

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che Direct Line abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato.

Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Class e di merit o	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18



Disciplina del Bonus/Malus con franchigia

L'assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus" con una franchigia assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato sulla scheda di polizza.

Il Contraente, l'assicurato e il proprietario sono tenuti in solido a rimborsare a Direct Line l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

Direct Line conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Qualora l'importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, il sinistro non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive del "Bonus/Malus"; in caso contrario la Bonus/Malus seguirà le regole evolutive sopra descritte.

Allegato 2 – Modifiche al contratto

Tipo di modifica	Modalità
Sostituzione con un altro veicolo	Comunicare la modifica al servizio clienti Direct Line al numero 848.80.22.80 e inviare: <ul style="list-style-type: none">libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicoloappendice firmata
Sospensione delle garanzie in corso di contratto	Inviare una raccomandata A/R a Back Office Direct Line S.p.A Piazza Monte Titano 10, 20132 Milano con richiesta firmata di sospensione, Certificato, Contrassegno e Carta Verde originali, autorizzazione società vincolataria, se il contratto è gravato da vincolo. Il modulo con la richiesta di sospensione può essere scaricato dal sito internet www.directline.it nella sezione "Già clienti".
Riattivazione delle garanzie	Contattare il servizio clienti Direct Line al numero 848.80.22.80 .
Trasferimento di proprietà con cessione di contratto	Inviare al fax Direct Line 848.800.728 (02.66.59.11.12 dall'estero) i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none">richiesta di cessione di contratto all'acquirente firmata dal Contraente Cedentecopia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietàdichiarazione di aver provveduto alla distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde firmata dal Contraente cedente Il modulo con la richiesta di cessione contratto può essere scaricata dal sito internet www.directline.it nella sezione "Già clienti".
Trasferimento di proprietà senza cessione di contratto	Inviare al fax Direct Line 848.800.728 (02.66591112 dall'estero): <ul style="list-style-type: none">copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà
Risoluzione del contratto per cessazione del rischio	Inviare al fax Direct Line 02.66591113: <ul style="list-style-type: none">dichiarazione di aver provveduto alla distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde relativi al veicolo alienatoatto comprovante l'alienazione del veicolo; In particolare per: <ul style="list-style-type: none">✓ vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà✓ distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo : attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe✓ demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo Il modulo può essere scaricato dal sito internet www.directline.it nella sezione "Già clienti".
Risoluzione del contratto per furto	Trasmettere copia della denuncia per furto presentata all'Autorità competente al fax Direct Line 02.66591112
Risoluzione consensuale	Inviare una raccomandata A/R a Back Office Direct Line S.p.A Piazza Monte Titano, 10 – 20132 Milano, con richiesta di risoluzione del contratto, dichiarazione firmata di non aver avuto sinistri, di qualsiasi tipo, nel periodo di validità del contratto, allegando l'originale di Certificato, Contrassegno, Carta Verde.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 del D. Lgs. n. 196/03

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei Dati personali (di seguito "Legge"), prevede in capo a Direct Line Insurance S.p.A, con sede in Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano, in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire ai propri clienti la presente informativa relativamente al trattamento dei loro Dati personali (di seguito "Dati").

1. Finalità del trattamento dei Dati

I Dati, da lei forniti per il calcolo del preventivo e per l'eventuale successiva stipula della polizza assicurativa, saranno oggetto di trattamento da parte di Direct Line:

a) per la raccolta di informazioni pre-contrattuali, inclusa la valutazione economico finanziaria al fine del calcolo del preventivo per la quantificazione del premio, per l'eventuale conclusione del contratto di assicurazione, nonché per la gestione ed esecuzione del contratto stesso, per la gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Direct Line è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo ai contratti di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, prevenzioni di frodi;

b) per finalità di informazione e promozione commerciale di propri nuovi prodotti assicurativi, anche a mezzo fax e posta elettronica, sms o mms.

Qualora decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di credito, la informiamo che i suoi Dati includeranno anche quelli relativi alla sua carta di credito e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Direct Line la informa che controllerà e aggiornerà i Dati relativi alla carta stessa con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della sua pratica nel corso del tempo.

2. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è svolto direttamente dall'organizzazione di Direct Line e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento.

3. Dati sensibili

In caso di sinistro, Direct Line potrebbe avere la necessità di effettuare visite mediche, o comunque gestire i suoi Dati sanitari, per lo svolgimento e l'ottenimento di analisi, cartelle cliniche, pareri e così via. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 4 a), per le sole finalità di cui al punto 1 a).

4. Comunicazione dei Dati

a) I suoi Dati, inclusi quelli sensibili, possono essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:

- agli altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; legali, periti e consulenti di Direct Line, nonché a Istituti Bancari e di credito ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza;

- ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private), nonché ad altri enti od organismi titolari di banche Dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio

Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);

- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione.

I suoi Dati circoleranno all'interno della nostra azienda tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione.

b) I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati a terzi debitamente nominati responsabili per finalità di cui al punto 1b), cioè l'invio di nostro materiale pubblicitario da parte di tali terzi.

5. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno dei Dati che la riguardano, il loro aggiornamento, rettificazione ed integrazione. Lei potrà opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che la riguardano e ricorrendone gli estremi, potrà richiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei Dati trattati in violazione di legge. I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Amministratore Delegato, Direct Line Insurance S.p.a., Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano).

6. Conferimento dei Dati

Il conferimento dei Dati, inclusi quelli sensibili, è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1 a), ai fini della conclusione di nuovi rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o della gestione e liquidazione dei sinistri. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati comporterebbe l'impossibilità da parte di Direct Line di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1 b) è invece facoltativo, e l'eventuale rifiuto di conferire i Dati comporterebbe solo l'impossibilità da parte nostra di inviarle informazioni e promozioni commerciali di nuove offerte o di nuovi prodotti assicurativi.

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è Direct Line Insurance S.p.A. – Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano. Il Responsabile per il riscontro all'interessato in corso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003 è l'Amministratore Delegato. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Direct Line Insurance S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.



LETTERA TIPO RICHIESTA RISARCIMENTO DIRETTO

LETTERA TIPO RICHIESTA RISARCIMENTO

Raccomandata A.R.
Data del timbro postale.

Raccomandata A.R.
Data del timbro postale

All'Ufficio Sinistri della Compagnia di Assicurazioni

Al Servizio Sinistri Direct Line Insurance S.p.A.
Via Fratelli Gracchi, 30/32
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Oggetto: Richiesta di risarcimento ai sensi degli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private
(Decreto Legislativo 209 del 07/09/2005)

Oggetto: Richiesta di "Risarcimento Diretto" ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni private
(Decreto Legislativo 209 del 07/09/2005).

Io sottoscritto
Codice Fiscale
nato ail
.....

titolare di polizza Direct Line n° che copre il veicolo di mia proprietà targato
..... inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data
.....

a (luogo).....
con il veicolo di proprietà di.....
targato ed assicurato per la RCA con la Compagnia
.....

Allego la dinamica dettagliata dell'incidente, dalla quale risulta la responsabilità del conducente dell'altro veicolo.
Vi informo che il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:
.....
nei seguenti giorni..... alle ore

Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che in caso di mancato esito sul risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento
della presente potrò rivolgermi ad un legale.

Distinti saluti.
Firma

Vi allego: 1) c.a.i.; 2) testimonianze; 3) Certificazione medica delle lesioni

Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI

Mittente:
Nome.....
Cognome
Indirizzo numeri di telefono
.....

Io sottoscritto
Codice Fiscale
nato a il

con la presente inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data

a (luogo)
tra il veicolo di mia proprietà targato..... ed il veicolo presso di voi assicurato con
Polizza n.

..... targato e di proprietà di
.....

Allego la dinamica dettagliata dell'incidente, dalla quale risulta la responsabilità del vostro assicurato e vi informo che il mio veicolo è a
disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:

.....
nei seguenti giorni..... alle ore

Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che potrò rivolgermi ad un legale in caso di mancato esito sul risarcimento del
danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.
Firma

Vi allego: 1) c.a.i.; 2) testimonianze; 3)Certificazione medica delle lesioni

Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI

Mittente:
Nome
Cognome
Indirizzo.....
numeri di telefono

Edizione Dicembre 2010